

DELIBERAZIONE 14 MARZO 2023

94/2023/R/EEL

TEMPISTICHE PER LA CERTIFICAZIONE DEL REQUISITO *OVER VOLTAGE RIDE THROUGH* (OVRT) PREVISTO DALLA NORMA CEI 0-21

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1242^a riunione del 14 marzo 2023

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2009;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/09);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 (di seguito: regolamento DCC – *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 (di seguito: regolamento HVDC – *High-Voltage Direct Current*);
- il regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: DPR 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 264/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 149/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2019/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2020, 53/2020/A;

- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 (di seguito: Norma CEI 0-16);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 (di seguito: Norma CEI 0-21);
- la Variante V1 del Comitato Elettrotecnico Italiano del mese di dicembre 2020 (di seguito: Variante V1 – Edizione 2020) della Norma CEI 0-21;
- la Variante V1 del Comitato Elettrotecnico Italiano del mese di novembre 2022 (di seguito: Variante V1 – Edizione 2022) della Norma CEI 0-21;
- la lettera della Federazione ANIE del 26 settembre 2022, prot. Autorità 44964 del 27 settembre 2022 (di seguito: lettera del 26 settembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato:
 - il regolamento RfG, entrato in vigore il 17 maggio 2016. Esso trova applicazione dal 27 aprile 2019;
 - il regolamento DCC, entrato in vigore il 7 settembre 2016. Esso trova applicazione dal 18 agosto 2019;
 - il regolamento HVDC, in vigore il 28 settembre 2016. Esso trova applicazione dal 8 settembre 2019;
- i regolamenti di cui al precedente punto sono direttamente applicabili, in tutte le loro parti, in ciascuno degli Stati membri; è, quindi, necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione;
- l'Autorità, con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato all'implementazione in Italia del regolamento RfG, del regolamento DCC e del regolamento HVDC, integrandoli nella regolazione vigente;
- ai fini dell'integrazione dei medesimi regolamenti RfG, DCC e HVDC nella regolazione vigente, occorre essenzialmente aggiornare il Codice di rete di Terna, la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione, qualora dovessero emergere elementi in contrasto con i medesimi regolamenti europei;
- l'Autorità, in relazione alle connessioni alle reti elettriche in bassa e media tensione, con la deliberazione 149/2019/R/eel ha:
 - specificato le tempistiche a decorrere dalle quali trovano applicazione le Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 integrate nell'anno 2019 (Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e Norma CEI 0-21 – Edizione 2019) al fine, tra l'altro, di recepire per le connessioni alle reti di distribuzione di energia elettrica (in particolare reti di media e bassa tensione) le disposizioni del regolamento RfG e del regolamento DCC;
 - definito le tempistiche a decorrere dalle quali sia necessario disporre delle certificazioni della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma

- CEI 0-16 – Edizione 2019 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 di cui al precedente alinea, nonché le tempistiche entro cui la conformità alle medesime Norme CEI possa essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del DPR 445/00;
- il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), nel mese di marzo 2022, ha pubblicato la nuova edizione della Norma CEI 0-21 (Norma CEI 0-21 – Edizione 2022) che, tra l'altro:
 - consiste sostanzialmente nell'implementazione in un unico testo normativo delle disposizioni tecniche disciplinate dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 e dalla Variante V1 – Edizione 2020 della medesima Norma CEI 0-21;
 - introduce modifiche relative al requisito *Over Voltage Ride Through* (di seguito: OVRT), per completare l'allineamento allo standard europeo EN 50549, pur senza definire le modalità di effettuazione delle prove funzionali alla certificazione del requisito OVRT;
 - la medesima Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 non ha introdotto modifiche sostanziali a quanto già previsto dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 e dalla Variante V1 – Edizione 2020 della medesima Norma CEI 0-21, ad eccezione del recepimento di quanto già vigente per effetto delle disposizioni di cui allo standard europeo EN 50549 in materia del requisito *Over Voltage Ride Through* (OVRT); pertanto, per tale Norma, l'Autorità non ha determinato le tempistiche di applicazione (tali tempistiche sono, quindi, quelle già determinate con la deliberazione 149/2019/R/eel);
 - il CEI, nel mese di novembre 2022, ha pubblicato, dopo inchiesta pubblica, la Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21, nella quale sono state definite le modalità di effettuazione delle prove funzionali alla certificazione del requisito OVRT. In particolare, la Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21:
 - nel paragrafo B.1.5bis definisce le modalità di esecuzione e registrazione delle prove per i generatori statici;
 - nella relativa Tabella 32bis reca le sequenze di test per verificare l'immunità agli innalzamenti temporanei di tensione (cd. OVRT-capability).

CONSIDERATO CHE:

- la Federazione ANIE, con la lettera del 26 settembre 2022 e con riferimento al requisito OVRT, ha:
 - richiesto all'Autorità di prevedere che le disposizioni di cui alla Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21 (pubblicata a novembre 2022 ma che nel mese di settembre 2022 era in corso di finalizzazione da parte del CEI a seguito dell'inchiesta pubblica), diventino obbligatorie decorso un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione della medesima Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21, al fine di permettere ai costruttori delle apparecchiature di avere una tempistica adeguata a testare i propri prodotti implementando le nuove prescrizioni e al fine di permettere ai laboratori di certificazione di

accreditarsi per le prove del requisito OVRT e successivamente di poter certificare le apparecchiature dei costruttori;

- evidenziato l'opportunità di evitare che, nel periodo transitorio, la conformità alla Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21 debba essere attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del DPR 445/00, *“al fine di permettere l'implementazione della funzione OVRT garantendo a tutti gli attori coinvolti una equa possibilità di competere sul mercato e di evitare ai costruttori ulteriori adempimenti burocratici non sostanziali”*.

RITENUTO CHE:

- quanto richiesto da Federazione ANIE con la lettera del 26 settembre 2022 non abbia effetti in merito all'operatività del requisito OVRT relativo agli impianti di produzione che si connettono ovvero si conetteranno alle reti in bassa tensione, ma abbia effetti esclusivamente in relazione alla disponibilità delle relative certificazioni redatte dai laboratori di certificazione;
- sia pertanto opportuno tenere conto di quanto evidenziato da Federazione ANIE e prevedere che le certificazioni della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dal paragrafo B.1.5bis e dalla relativa Tabella 32bis della Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21 (certificazione del requisito OVRT) siano obbligatorie solo per impianti di produzione che verranno connessi alle reti in bassa tensione ed entreranno in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2024

DELIBERA

1. la certificazione del requisito OVRT secondo quanto previsto dal paragrafo B.1.5bis e dalla relativa Tabella 32bis della Variante V1 – Edizione 2022 della Norma CEI 0-21 trova applicazione nel caso di impianti di produzione connessi alle reti in bassa tensione entrati in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2024;
2. la presente deliberazione è pubblicata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

14 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini